

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
Assessorato regionale dell'economia  
UFFICIO SPECIALE  
per la gestione e liquidazione  
delle società a partecipazione pubblica regionale  
Servizio "*Liquidazioni A.T.O. Enti ed Aziende regionali*"

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTO** lo Statuto della Regione siciliana;

**VISTA** la Legge ed il Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato;

**VISTO** l'art. 11 della legge regionale n. 47/77, come sostituito dall'art. 64 della legge regionale 27.04.1999, n. 10, parzialmente modificato dall'art. 52 della legge regionale 03.05.2001, n. 6, concernente la gestione della spesa della Regione siciliana;

**VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

**VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*";

**VISTO** il Decreto Presidenziale n. 9 del 5 aprile 2022 – "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17.03.2016, n. 3*";

**VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, artt. 7 e 8, lett. e);

**VISTO** il D. lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i. recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali*";

**VISTA** la legge regionale 13.01.2015, n. 3, art. 11, che disciplina le modalità applicative del D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 con il quale "in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del D.lgs. n. 118/2011 e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello statuto regionale richiamata dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 13.01.2015, n. 3,

continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7, 8, e 13 della medesima legge regionale n. 3/2015”;

**VISTA** la legge regionale 21.11.2023, n. 25, art. 11 “*Misure per la razionalizzazione della gestione delle società partecipate*”, che ha modificato la denominazione di questo Ufficio, ora denominato “*Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale*” attribuendo allo stesso, con decorrenza 1° gennaio 2024, anche le competenze in materia di gestione delle società attive a partecipazione regionale, già in capo al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria Generale della Regione;

**VISTO** il D.P. Reg. n. 389/Area 1/S.G. del 22 luglio 2024 con il quale si è proceduto alla nomina del prof. avv. Alessandro Dagnino, quale Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'economia;

**VISTO** il D.A. n. 13 del 05.03.2026, con il quale l'Assessore regionale dell'Economia ha approvato il contratto individuale di lavoro del Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale, stipulato in data 05.03.2026, con il Dott. Marcello Giacone con decorrenza dal 13.02.2026;

**VISTO** il D.R.S. n. 54 del 13.07.2026, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro della dott. ssa Monica Tardo dal 01.07.2026 al 31.12.2028;

**VISTA** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2026-2028”;

**VISTA** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 13 del 12 gennaio 2026 “Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori;

**VISTO** l'atto di diffida e di costituzione in mora del 12.07.2022, assunto il 13.02.2023 al numero di protocollo 327, formulato dall'avv. Mauro Barraco, nell'interesse del sig. Rizzo Pietro, ex dipendente della Multiservizi SpA in liquidazione (dichiarata fallita con sentenza n. 93/2017 del Tribunale di Palermo) mediante il quale ha chiesto il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria al 31.05.2025;

**VISTA** la pec del 10.10.2023, con la quale l'avv. Mauro Barraco ha trasmesso la ricevuta di avvenuta consegna della pec indirizzata il 19.03.2018 al fallimento della Multiservizi SpA in liquidazione con la quale è stata inoltrata domanda tardiva di ammissione al passivo, avente n. 92/2017 R.G., nell'interesse del sig. Rizzo Pietro;

**CONSIDERATO** che questo Ufficio Speciale - al fine di non aggravare inutilmente l'iter procedimentale in ossequio al principio di celerità del procedimento e tenuto conto che, per fattispecie analoghe, l'Avvocatura dello Stato si è già espressa favorevolmente al pagamento delle spettanze come quelle in esame, affermando che le considerazioni già espresse con riguardo all'indennità di mancato preavviso possano valere anche in riferimento alla richiesta di liquidazione del T.F.R., il quale è a tutti gli effetti, un elemento della retribuzione, seppure a "liquidazione differita" che presenta caratteri della certezza e liquidità, pur maturando progressivamente, e nella considerazione della doverosità della sua corresponsione in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, sorgendo il relativo diritto da tale momento - ha ritenuto pleonastico e dilatorio sottoporre la questione all'O.L. ai fini del parere, e ha invitato l'avv. Mauro Barraco a comprovare la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione;

**CONSIDERATO** che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ha ritenuto, in ogni caso, doveroso evidenziare che, nelle ipotesi in cui sia intervenuta una dichiarazione di fallimento con richiesta di insinuazione al passivo da parte del creditore, già la stessa presentazione della domanda di ammissione al passivo fallimentare (in quanto equiparabile alla domanda giudiziale) determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c. ovvero del condebitore solidale;

**VISTA** la nota, prot. n. 1937 del 23.04.2024, con la quale questo Ufficio Speciale ha invitato l'avv. Mauro Barraco a trasmettere, nell'interesse del sig. Rizzo Pietro, il documento di riconoscimento, il codice fiscale e una dichiarazione, ex art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che l'istante non ha percepito alcuna somma di quelle spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto di lavoro maturato dalla Multiservizi SpA in liquidazione a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e le relative coordinate bancarie;

**VISTA** la pec del 24.04.2024, assunta in pari data al n. 1977 del protocollo, con la quale l'avv. Mauro Barraco ha inviato tutta la documentazione richiesta;

**VISTA** la nota, prot. 3626 del 30.07.2024, con la quale questo Ufficio ha informato l'avv. Mauro Barraco che, dalla verifica effettuata in data 29.07.2024, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, l'istante è risultato soggetto inadempiente;

**VISTA** la nota, prot. n. 3638 del 09.07.2025, con la quale questo Ufficio Speciale ha informato l'avv. Mauro Barraco che, non avendo l'Agente della Riscossione notificato l'ordine di pagamento

2018, la P.A. provvede al versamento delle somme dovute al proprio creditore e, pertanto, questo Ufficio, al fine di provvedere al pagamento delle spettanze in favore del sig. Rizzo Pietro, lo ha invitato a trasmettere una nota di precisazione del credito recante l'attualizzazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria;

**VISTA** la pec del 09.07.2025, assunta in data 10.07.2025 al n. 3678 di protocollo, con la quale l'avv. Mauro Barraco ha trasmesso la richiesta nota di precisazione del credito;

**RITENUTO** che, trattandosi di un'obbligazione sorta nell'esercizio precedente, occorre ripristinare la correttezza procedurale di contabilizzazione e registrazione della stessa nei pertinenti documenti contabili attraverso il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 73, primo comma, lettera e), del D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che, secondo l'orientamento della Corte dei conti (cfr. Deliberazione n. 165/2022/PAR del 18 ottobre 2022), non costituisce un impedimento, in considerazione della natura eccezionale della relativa previsione normativa, il principio di tassatività delle fattispecie di debiti fuori bilancio previste dall'art. 73 del D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i., stante che la tassatività attiene alle fattispecie giuridiche ammesse e ai presupposti richiesti per il riconoscimento, senza che questo pregiudichi che l'Ente possa e debba riconoscere dei debiti inerenti a spese, anche obbligatorie, sostenute in assenza del preventivo impegno di spesa;

**CONSIDERATO** che, in tal senso, la lettera e) dell'art. 73 del D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i., costituisce una fattispecie di chiusura dell'ordinamento (basti pensare all'estensione del riconoscimento, da parte della pacifica giurisprudenza in materia, delle forniture) che, in presenza dei presupposti normativi, primo tra tutti l'accertamento dell'indebito arricchimento dell'Ente, nei limiti di cui all'art. 2401 c.c., permette di dare legittimazione al rinvio, ad opera del punto 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i., alla procedura di cui all'art. 73 del medesimo decreto legislativo;

**VISTA** la nota, prot. n. 3739 del 16.07.2025, con la quale questo Ufficio Speciale ha informato l'istante, attraverso l'avv. Mauro Barraco, che si procederà ad avviare l'iter per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73, primo comma, lett. e), del D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

**VISTA** la nota, prot. n. 3809 del 18.07.2025, con la quale questo Ufficio Speciale ha trasmesso al Servizio Bilancio la relativa scheda della partita debitoria con la documentazione allegata;

**VISTA** la nota, prot. n. 14376 del 28.04.2026, con la quale il Servizio 03 Bilancio e Programmazione della Ragioneria Generale della Regione, nel comunicare che la Giunta Regionale di Governo ha approvato il D.D.L. 1003/2025 *“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e) del D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. D.F.B. 2025. - mese di Luglio”* – VARIAZIONI DI BILANCIO, ha invitato i centri di responsabilità, a far data dal 28.04.2026, a procedere all’adozione dei provvedimenti di impegno e liquidazione correlati alle partite debitorie esposte negli allegati 2.1 e 2.2 alla citata nota, indicando il numero della variazione di bilancio corrispondente;

**VISTO** l’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo cui le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a € 5.000,00, sono tenute a verificare, anche in via telematica, se il beneficiario risulti inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;

**VISTO** il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 48-bis, ed in particolare l’art. 3, secondo cui, accertata l’inadempienza del beneficiario, l’Agente della Riscossione è tenuto a notificare al debitore, entro i termini di legge, l’ordine di versamento di cui all’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, e secondo cui, decorsi 60 giorni dalla verifica senza che tale notifica sia intervenuta né sia stata data alcuna comunicazione all’amministrazione procedente, quest’ultima può disporre il pagamento in favore del beneficiario;

**CONSIDERATO** che da verifica effettuata da questa Amministrazione in data 06.05.2026

Rizzo Pietro, ai sensi dell’art. 48-bis, comma 1-bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 (a seguito di modifica apportata dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 84), in ordine all’importo di euro 20.385,83, lo stesso è risultato soggetto inadempiente, come da esito dell’Agente della Riscossione (identificativo univoco richiesta 20260004076587);

**VISTA** la nota, prot. n. 1612 del 06.05.2026, con la quale questo Ufficio Speciale ha comunicato al difensore dell’istante che, a seguito di verifica effettuata ex art. 48-bis, comma 1-bis, del D.P.R. n. 602/1973, è risultato uno stato attuale d’inadempienza del beneficiario e che, pertanto, nelle more che l’Agente della Riscossione, entro 5 giorni lavorativi, confermi la presenza d’inadempienze, il pagamento non può che rimanere sospeso finché l’esito della verifica non sia certo e completato;

**CONSIDERATO** che, secondo la Circolare n. 13 del 21.03.2018, diramata dalla Ragioneria Generale dello Stato, l’Agente della Riscossione, nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le opportune verifiche e qualora venga riscontrata la presenza di inadempienze, come nella fattispecie in esame, deve comunicare alla P.A. sia l’ammontare del debito del

beneficiario per il quale si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti, sia l'intenzione di provvedere alla notifica dell'ordine di versamento, ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 (cosiddetto pignoramento di crediti presso terzi);

**VISTA** la nota, prot. n. 2757 del 13.07.2026, con la quale lo scrivente Ufficio Speciale ha chiesto all'Ufficio di Gabinetto di questo Assessorato di verificare se risulta essere stato notificato l'atto di pignoramento di crediti presso terzi, ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, da parte dell'Agente della Riscossione nei confronti del sig. Rizzo Pietro;

**VISTA** la nota, prot. n. 4908 del 07.08.2026, con la quale il citato Ufficio di Gabinetto ha rappresentato che, alla data odierna, non è stato notificato presso di esso alcun atto della riscossione concernente il sig. Rizzo Pietro;

**CONSIDERATO** che, alla data odierna, è decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni dalla verifica effettuata in data 06.05.2026, senza che l'Agente della Riscossione abbia notificato l'ordine di versamento, ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, né abbia fornito alcuna comunicazione in merito a questa Amministrazione;

**CONSIDERATO**, quindi che, in base al succitato D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, questa Amministrazione procedente può disporre il pagamento in favore del sig. Rizzo Pietro;

**RITENUTO**, quindi, di dover impegnare e contestualmente liquidare, in favore di Rizzo Pietro, l'importo complessivo di euro 20.385,83, di cui euro 14.614,61, per trattamento di fine rapporto di lavoro, sul capitolo 215724 *"Spese per le procedure di liquidazione di enti ed aziende regionali e*

della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2026 - codice del piano dei conti U1.10.99.99.999, variazione n. 2160908 ed euro 5.771,22, per interessi legali e rivalutazione monetaria, sul capitolo 220022 *"Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori .."*, del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2026 - codice del piano dei conti 1.03.02.99.002, variazione n. 2160909, al fine di dare esecuzione al succitato atto di diffida e di costituzione in mora;

**CONSIDERATO** che la scadenza del sopraindicato debito è prevista entro il 31.12.2026.

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

Per tutto quanto rappresentato in premessa, è impegnato e contestualmente liquidato l'importo di euro 14.614,61, in favore di Rizzo Pietro, in esecuzione dell'atto di diffida e di costituzione in mora del 12.07.2022 assunto il 13.02.2023 al prot. n. 327, a titolo di trattamento di fine rapporto di lavoro, sul capitolo 215724 *"spese per le procedure di liquidazione di enti ed aziende regionali e*

*società partecipate, nonché per le procedure di liquidazione coatta amministrativa*” del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2026 - codice del piano dei conti u1.10.99.99.999, variazione n. 2160908.

## Art. 2

E', altresì, impegnato e contestualmente liquidato l'importo di euro 5.771,22 in favore di Rizzo Pietro, in esecuzione dell'atto di diffida e di costituzione in mora del 12.07.2022 assunto il 13.02.2023 al prot. n. 327, a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria, sul capitolo 220022 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2026 - - codice del piano dei conti 1.03.02.99.002, variazione n. 2160909.

## Art. 3

Il superiore importo complessivo di euro 20.385,83 (euro 14.614,61 + euro 5.771,22) sarà corrisposto all'istante sopra citato come segue:

sig. Rizzo Pietro, nato a [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED]  
[REDACTED] euro 14.614,61, a titolo di trattamento di fine rapporto di lavoro, per un importo di euro 11.253,25, al netto della ritenuta d'acconto del 23% pari a euro 3.361,36, che sarà versata mediante modello F24.  
euro 5.771,22, a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria, per un importo di euro 4.443,84, al netto della ritenuta d'acconto del 23% pari a euro 1.327,38, che sarà versata mediante modello F24.

Ai sensi della Circolare n. 17 del 10.12.2021 del Servizio 10 del Dipartimento del bilancio e del tesoro, si attesta la rispondenza del codice IBAN del suddetto beneficiario con la documentazione in possesso di questo Ufficio Speciale.

## Art. 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato, in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel sito della Regione siciliana, ai sensi del comma 5, dell'art. 68, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. sul sito web istituzionale e sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la validazione, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

Palermo, li 11.08.2026

Il Dirigente del Servizio  
(Monica Tardo)

Il Funzionario direttivo  
(f. to Gaetano Miano)

MONICA  
TARDO  
REGIONE  
SICILIANA

11:24:18  
GMT+01:00

